REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali

elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 364
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 15/RC/EL

A lista d'inoltro

Udine, data del protocollo

TRASMISSIONE VIA P.E.C.

oggetto: **Elezioni regionali e comunali 2023. Operazioni di votazione e di scrutinio.**

Nell'imminenza della data fissata per lo svolgimento delle elezioni regionali e comunali, si ritiene utile richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio:

1. *orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali;*
2. *autenticazione delle schede di votazione;*
3. *divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari;*
4. *ammissione degli elettori al voto e operazioni di voto;*
5. *modalità di espressione del voto e operazioni di scrutinio;*
6. *omonimia dei candidati e uso dei soprannomi;*
7. *schede contenenti voti contestati.*

Visto il contenuto della circolare, **si invitano i comuni a trasmettere copia della presente ai Presidenti degli Uffici di sezione**.

1. – Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 28/2007 *"Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale".*

Pertanto, ciascun comune, tenendo conto della finalità di garantire l'esercizio del diritto di elettorato attivo, stabilirà gli orari di apertura al fine del rilascio delle tessere elettorali nelle giornate di venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile, dandone adeguata preventiva informazione alla cittadinanza; **domenica 2 e lunedì 3 aprile gli uffici rimarranno aperti, rispettivamente, dalle 7.00 alle 23.00 e dalle 7.00 alle 15.00**.

In base all'articolo 7 del d.P.R. n. 299/2000, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il duplicato, l'ammissione al voto avviene tramite attestazione del Sindaco, previa verifica dell'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali. Tale attestato consente il voto soltanto nella singola consultazione.

2. – Autenticazione delle schede di votazione

Si ricorda che devono essere autenticate tante schede quanti sono gli elettori assegnati alla sezione (paragrafo 1. del verbale dell'ufficio di sezione).

Responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Di Martino – Tel.: + 39 0432 555 364
Responsabile dell'istruttoria: Stefano Bandini– Tel.: + 39 0432 555 455

Agli elettori iscritti nelle liste della sezione (paragrafo 1, lett. a) vanno aggiunti, con riferimento alle elezioni comunali, i cittadini UE residenti in Italia che hanno chiesto di votare (liste aggiunte ai sensi del decreto legislativo n. 197/1996 – paragrafo 1., lett. b).

Se ricorrono i casi, vanno ovviamente conteggiati tra gli elettori assegnati alla sezione anche gli elettori ricoverati in luoghi di cura e i detenuti, nonché gli elettori non iscritti nelle liste della sezione il cui voto verrà raccolto a domicilio (paragrafo 1, lett. c) e d)).

Si ricorda, infine, che **l'autenticazione delle schede** relative alle elezioni regionali e comunali consiste **nella sola apposizione del bollo della sezione** sulla parte esterna di ciascuna scheda. **Non è** pertanto **previsto che le schede siano firmate da parte di uno scrutatore**.

3. – Divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 1° aprile 2008, n. 49 vieta di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Il comma 4 prevede che chi contravviene al divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Al fine di rendere effettivo il divieto, ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 1, il Presidente dell'Ufficio di sezione, all'atto dell'ammissione al voto, invita l'elettore a depositare le apparecchiature di cui sia in possesso; le stesse sono prese in consegna dal Presidente e sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.

4. – Ammissione degli elettori al voto e operazioni di voto

Dopo l'identificazione dell'elettore e prima della consegna della scheda, uno scrutatore imprime il bollo della sezione e indica la data della votazione nell'apposito spazio della tessera elettorale.

Dopo che l'elettore ha votato, uno scrutatore attesta l'avvenuta espressione del voto mediante l'apposizione della propria firma nella colonna della lista sezionale, accanto al nome dell'elettore.

Se nel corso della votazione si verificano casi di **elettori** che, dopo essere stati ammessi al voto, **si rifiutano di ritirare la scheda o che**, dopo averla ritirata, **si rifiutano di entrare nella cabina** per esprimere il voto, l'Ufficio, ferma restando la possibilità di verbalizzare, su richiesta dell'elettore, le sue proteste o dichiarazioni di astensione dal voto, ritira la scheda e l'elettore non è più riammesso a votare. **La scheda viene annullata** e nella lista sezionale viene preso nota della circostanza che l'elettore non ha votato.

Ai fini dell'accertamento del numero dei votanti di cui al paragrafo 13. del verbale dell'Ufficio, tali elettori sono **considerati come non votanti**, in quanto non hanno inserito alcuna scheda nell'urna.

5. – Modalità di espressione del voto e operazioni di scrutinio

L'elettore può esprimere il voto in uno dei modi seguenti:

- **tracciare un segno di voto sul contrassegno della lista**. In questo modo **l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il collegato candidato alla carica di presidente/sindaco**;
- **tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di presidente/sindaco** senza votare alcun contrassegno di lista. In questo modo **l'elettore esprime un voto valido soltanto per il candidato presidente/sindaco, anche nel caso in cui lo stesso sia collegato con una sola lista**. Questa regola deve essere osservata con

particolare attenzione in quanto, operando diversamente, potrebbe risultare falsata l'attribuzione dei seggi alle liste;

- **tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivere, alla destra del contrassegno, il nominativo di un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista votata**. Nelle elezioni comunali si possono esprimere due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

  In questo modo l'elettore esprime la preferenza, il voto per la lista e per il collegato candidato presidente/sindaco. Lo stesso risultato si ottiene esprimendo correttamente il solo voto di preferenza, scrivendo soltanto il nominativo di uno o due candidati a fianco del contrassegno della lista nella quale gli stessi sono compresi.

  Sempre con riferimento all'espressione della preferenza, si tenga conto che quando si attribuisce il voto di preferenza si attribuisce automaticamente un voto di lista alla lista nella quale è compreso il candidato. Ne consegue che **non può essere attribuito un voto di preferenza al candidato della lista A e un voto valido alla lista B.**

Nelle elezioni regionali e nei comuni con più di 15.000 abitanti l'elettore può anche esprimere il voto disgiunto, ossia votare per un candidato alla carica di presidente/sindaco e per una lista non collegata con il candidato votato ed eventualmente esprimere la preferenza per un candidato della lista votata. **Nei comuni sino a 15.000 abitanti, se l'elettore esprime un voto disgiunto, si considera valido il voto al candidato sindaco e nullo il voto alla lista**.

Si attribuisce un **voto valido al solo candidato presidente/sindaco**, mentre sono nulli gli altri voti contenuti nella scheda, **quando l'elettore**:

- oltre a votare per un candidato presidente/sindaco, **vota per due o più liste diverse** oppure **esprime due preferenze per candidati compresi in liste diverse**;
- senza votare alcun candidato presidente/sindaco, **vota più liste tutte collegate al medesimo candidato presidente/sindaco**, oppure, senza votare né alcun candidato presidente/sindaco né alcuna lista, **esprime due preferenze per candidati compresi in liste diverse ma tutte collegate al medesimo candidato presidente/sindaco**.

Lunedì 3 aprile, dopo le ore 15.00, l'Ufficio dà inizio allo scrutino dei voti, iniziando dalle elezioni regionali e proseguendo poi, eventualmente e senza soluzione di continuità, con le elezioni comunali.

La soluzione di qualsiasi problema nel corso dello scrutinio deve essere ricercata alla luce dei seguenti principi generali:

- spetta al Presidente dell'Ufficio di sezione decidere sull'attribuzione dei voti, sentito il parere degli scrutatori;
- la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta sia possibile desumere con certezza l'effettiva volontà dell'elettore.

Diversi esempi di espressione del voto, che potrebbero tornare utili nella fase dello scrutinio, sono riportati nell'Allegato B alla pubblicazione "L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio", predisposta dallo scrivente Servizio elettorale regionale. Gli esempi di voto sono pubblicati anche sul sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo:

http://autonomielocali.regione.fvg.it, "Elezioni 2023".

6. – Omonimia dei candidati e uso dei soprannomi

In relazione ai casi di **omonimia tra candidati della stessa lista** (lista comprendente candidati **con lo stesso cognome**) si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

- se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista;
- in caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita. In caso di **identità** di cognome tra **candidati di liste diverse**, la **preferenza** espressa indicando il solo cognome nell'apposito spazio a fianco del simbolo della lista votata – pur in presenza in altra lista di un candidato con identico cognome – è da considerarsi senz'altro **valida** (Consiglio di Stato – Sezione V, 30 gennaio 1997, n. 112);
- è inefficace la preferenza quando il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Per quanto riguarda l'indicazione del **soprannome del candidato** da parte dell'elettore, si ritiene che il voto di preferenza così espresso sia valido qualora il soprannome ovvero il "*detto…*" risulti dagli atti di presentazione delle candidature (Consiglio di Stato – V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2291) e sia stato quindi riportato nel manifesto delle candidature (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 25 ottobre 2003, n. 730).

7. – Schede contenenti voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità dei voti contenuti nella scheda. Quando **il Presidente** ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso **decide se attribuire** (voto contestato provvisoriamente attribuito) **o non attribuire** (voto contestato provvisoriamente non attribuito) **il voto, riportando la propria decisione nel verbale**. Si precisa che **il voto contestato attribuito è un voto valido a tutti gli effetti.**

Per quanto riguarda la **registrazione nelle tabelle di scrutinio**, si tenga presente che:

- il voto contestato attribuito è registrato nei voti validi;
- nel registrare i voti contestati non attribuiti si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di presidente/sindaco o a due diverse liste di candidati alla carica di consigliere. Ciò ai fini del corretto accertamento della corrispondenza del numero delle schede scrutinate con il numero degli elettori che hanno votato.

Si tenga, inoltre, presente il prospetto riportato a pagina 43 della pubblicazione "L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio".

Ringraziando per la collaborazione e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro:

Responsabili degli Uffici elettorali dei Comuni
Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, per il tramite dei Comuni

e, per conoscenza,

Alle Prefetture – UTG di:
TRIESTE
GORIZIA
UDINE
PORDENONE